

Delibera n° 1925

Estratto del processo verbale della seduta del
19 ottobre 2018

oggetto:

MODIFICHE ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO FORMATIVO DELLO SVILUPPO RURALE DI CUI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, APPROVATO CON DGR 2571/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;

Visto il “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”, approvato con D.P.Reg. n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, come da previsione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia;

Visto il “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale –POR- del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento FSE;

Visto il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito denominato Regolamento formazione;

Visto il “Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche;

Visto il documento concernente “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2571 del 23 dicembre 2016, con cui è stato approvato l’Avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della sottomisura 1.1 “sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito “Avviso”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto n. 3010/LAVFORU del 4 maggio 2017, con cui viene approvata la graduatoria delle candidature e del catalogo formativo dello sviluppo rurale, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 17 maggio 2017;

Vista la nota prot. 66245/P del 16 ottobre 2018, con la quale l’Autorità di gestione del PSR, anche aderendo alle richieste emerse in sede di Comitato di pilotaggio, condivide la modifica di alcuni paragrafi dell’Avviso, al fine di agevolare lo svolgimento della misura;

Considerato che al paragrafo 20, capoverso 1, l’Avviso prevede che “La selezione dei destinatari finali di cui al paragrafo 10 sarà effettuata dal soggetto attuatore con la modalità a sportello mensile, con verifica prima dei criteri di ammissibilità e poi di quelli di priorità stabiliti, fino a concorrenza dei posti e delle risorse disponibili”;

Considerato che il medesimo paragrafo, al capoverso 2, stabilisce che “La procedura valuterà per ogni corso inserito a catalogo il numero delle iscrizioni ogni fine mese (chiusura sportello), a cui farà seguito una graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti dalla griglia sottostante”;

Considerata opportuna, al fine di agevolare la costituzione dei gruppi classe in particolare nei periodi di massima richiesta, una modifica del testo del paragrafo 20, capoversi 1 e 2, che consenta il completamento del gruppo classe, fino all’avvio dell’edizione stessa;

Considerato inoltre che al paragrafo 25, capoverso 3, l’Avviso dispone che “Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell’attività in senso stretto di ogni singola edizione, il soggetto attuatore deve presentare la domanda sul SIAN allegando la documentazione di cui al punto 4 e contestualmente presenta il rendiconto alla SRA, sede di Via Nievo 20, ufficio protocollo, Il piano corredato dalla documentazione attestante l’avvenuta effettiva realizzazione dell’operazione”;

Visto che la procedura sopra descritta di fatto vincola l'operatore alla presentazione contestuale del rendiconto e della domanda di pagamento sul SIAN per ogni singolo corso entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto;

Considerato che risulterebbe più semplice e più rapido che l'AT presentasse le domande di pagamento su SIAN raggruppando insieme più edizioni dei prototipi già consegnate a rendiconto;

Considerata la necessità di esplicitare che gli schemi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli allegati B e C dell'Avviso e quelli relativi alla dichiarazione "de minimis", la cui compilazione è richiesta in relazione a quanto disposto dal paragrafo "6 AIUTI DI STATO" dell'Avviso stesso, sono da intendersi come fac simile per aiuto alla compilazione;

Preso atto che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal paragrafo 6 comma 7 dell'Avviso, relativa a impresa autonoma o associata/collegata, di cui all'allegato C dell'Avviso, non è richiesta ai destinatari che appartengono a imprese attive nel settore agricolo;

Vista la necessità di modificare quanto disposto al paragrafo "7 CLAUSOLA DEGGENDORF" dell'Avviso in considerazione del fatto che, successivamente all'emanazione dell'avviso, è diventato obbligatorio il Registro Nazionale Aiuti, che consente di verificare la situazione delle imprese rispetto alla clausola Deggendorf;

Ritenuto quindi che tale verifica debba essere effettuata, prima della liquidazione del pagamento del contributo, da parte della Struttura Regionale Attuatrice (SRA) e non sia quindi necessario richiedere dichiarazioni sostitutive di atto notorio alle imprese in tal senso;

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2007;

Visto l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia;

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. Sono approvate le seguenti modifiche all'Avviso:

- a. al paragrafo 20, alla fine del capoverso 1, viene aggiunto il seguente periodo:
"Qualora rimangano ancora dei posti disponibili, è consentito il completamento del gruppo classe, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande, fino all'avvio dell'edizione";
- b. al paragrafo 20, alla fine del capoverso 2, viene aggiunta la seguente frase:
"fermo restando quanto disposto al capoverso 1";
- c. il paragrafo 25, capoverso 3, è sostituito con il seguente:
"Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto di ogni singola edizione, il soggetto attuatore deve presentare il rendiconto alla SRA, sede di Via Nievo 20, ufficio protocollo, Il piano, corredato dalla documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione, allegando la documentazione di cui al punto 4. Successivamente il soggetto attuatore presenta domanda di pagamento sul SIAN raggruppando anche più edizioni già consegnate a rendiconto";
- d. il paragrafo 6 capoversi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti e viene aggiunto il capoverso 9:
 7. E' fatto obbligo ai destinatari finali utenti fruitori del catalogo di trasmettere, all'atto dell'iscrizione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'impresa a cui appartengono di non essere un'"impresa in difficoltà", di cui all'art. 1 par. 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come specificato nelle definizioni contenute all'art. 2, paragrafo 14, del medesimo Regolamento, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita alle definizioni contenute all'art. 3 del medesimo Regolamento (impresa autonoma o associata/collegata). Quest'ultima dichiarazione non è richiesta ai destinatari che appartengono a imprese attive nel settore agricolo.
 8. E' fatto obbligo ai destinatari finali utenti fruitori del catalogo di cui al par. 6, capoverso 5 di trasmettere, all'atto dell'iscrizione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'impresa a

cui appartengono attestante le somme di aiuti “de minimis” ricevute nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 possono essere rese utilizzando i modelli di cui agli allegati B e C e quelli scaricabili dall’indirizzo <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/>. Le dichiarazioni sono considerate ammissibili anche se redatte in forma diversa purché riportino tutti gli elementi richiesti”;

e. il paragrafo 7 dell’Avviso viene sostituito dal seguente:

7 CLAUSOLA DEGGENDORF

1. I finanziamenti di cui al presente avviso possono essere concessi, ma non possono essere erogati a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2. In relazione a quanto disposto dall’art. 6 comma 11, della legge 25-2-2008 n. 34 ed in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (causa CE 188/92), la SRA provvede, prima della liquidazione del contributo, al controllo sul Registro Nazionale Aiuti dell’assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi ed incompatibili a carico dell’impresa di appartenenza dei fruitori del catalogo.
3. Nell’ipotesi in cui un’impresa di appartenenza di un fruitore del catalogo non abbia provveduto all’integrale restituzione o a depositare in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili, il fruitore dovrà versare al Soggetto attuatore la quota di partecipazione. La liquidazione del contributo avverrà al netto di tale quota, calcolata moltiplicando il CUF 2 di cui all’articolo 12 del presente Avviso per il numero delle ore del corso, suddividendolo poi per il numero degli allievi. Nel caso dei percorsi individuali di coaching la quota viene determinata moltiplicando il CUF 10 per il numero delle ore”.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE